



Conflitto russo-ucraino

14° Pacchetto di sanzioni adottato dall'UE

Nota di Aggiornamento

01 luglio 2024



Il Consiglio Affari Esteri dell'UE, nella seduta del 24 giugno scorso, ha dato il via libera al **14° pacchetto** di sanzioni nei confronti della Russia che inasprisce le misure esistenti (trasporto per via aerea, stradale e marittima, restrizioni all'import-export di beni, transazioni finanziarie, listing di persone & entità, ecc.); estende le disposizioni in tema di anti-elusione, prevedendo un controllo più stringente anche sulle filiali estere di imprese UE; introduce restrizioni in campo energetico anche nel settore del gas naturale liquido (GNL), in aggiunta a quelle riguardanti petrolio e derivati; prevede meccanismi a tutela delle imprese europee colpite da azioni di rappresaglia o provvedimenti russi tra i quali l'esproprio e la nazionalizzazione degli asset.

Tra le misure di maggior impatto per le nostre imprese segnaliamo, in particolare, quanto previsto in merito alle società controllate stabilite al di fuori della UE, per le quali il nuovo articolato stabilisce che persone fisiche e giuridiche, entità e organismi UE dovranno intraprendere ogni azione necessaria affinché le proprie controllate stabilite al di fuori dall'UE non partecipino ad attività che indeboliscano l'efficacia delle misure restrittive contro la Russia.

Tale disposizione apporta un importante cambiamento dal momento che le società extra UE controllate da entità unionali, in base al principio di non-extraterritorialità della normativa sanzionatoria unionale, non erano fino ad oggi ricomprese nei divieti di cui al Reg. 833/2014 e al Reg. 269/2014.

Tale nuova circostanza, sulla quale Confindustria aveva avuto modo di confrontarsi – nei giorni precedenti la pubblicazione del nuovo pacchetto di sanzioni – con BDI (Germania), MEDEF (Francia), VNONCW (Olanda), Dansk Industries (Danimarca) e Swedish Enterprises (Svezia), implica per le imprese UE un livello di controllo amministrativo e operativo sulle proprie affiliate non sempre facile da realizzare. Si auspica pertanto che l'UE possa chiarire al più presto tali aspetti connessi al grado di vigilanza da attuare e quale sia l'impegno in capo alla casa madre considerato adeguato, nonché in quali casi intervenga una “presunta responsabilità” della casa madre nei confronti delle proprie filiali all'estero.

Con riferimento ai divieti all'importazione di diamanti, Confindustria ha supportato l'azione del settore nel richiedere ed ottenere il rinvio dell'entrata in vigore del divieto di importazione di diamanti montati su prodotti di gioielleria.

Per rispondere a richieste di approfondimento da parte di Associazioni e imprese resta tuttora attivo l'Help Desk “Crisi Ucraina” di Confindustria:
<https://www.confindustria.it/home/crisi-ucraina>



Le misure del 14 pacchetto fanno capo ai seguenti atti legislativi: [Decisione \(PESC\) 2024/1738](#); [Decisione \(PESC\) 2024/1744](#); [Decisione \(PESC\) 2024/1770](#); [Regolamento \(UE\) 2024/1739](#); [Regolamento \(UE\) 2024/1745](#); [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1746](#); [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1776](#).

Più nel dettaglio, esse riguardano i seguenti ambiti:

Restrizioni sul GNL – Sono introdotte restrizioni nel settore del **gas naturale liquefatto (GNL)** concernenti nello specifico: - il divieto di fornire servizi di ricarica (*reloading*) nel territorio dell'UE necessari per le operazioni di trasbordo di GNL, originario della Russia o esportato dalla Russia. Sono previsti meccanismi di monitoraggio sull'attuazione di tali disposizioni da parte della Commissione UE; - il divieto di nuovi investimenti, nonché di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni, tecnologie e servizi, volti al completamento dei progetti in corso relativi al GNL, quali i terminali ed impianti Arctic LNG 2 e Murmansk LNG; - il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, GNL originario russo o esportato dalla Russia attraverso terminali UE non collegati al sistema di rete del gas naturale.

Anti-elusione – Viene rafforzata l'azione per contrastare l'elusione delle misure restrittive. Innanzitutto, con riferimento alle disposizioni sulle **società extra-UE controllate da entità UE**, è stabilito che gli operatori dovrà intraprendere ogni azione necessaria per far sì che le proprie filiali in paesi terzi non agiscano in contrasto con gli obiettivi stabiliti dall'impianto sanzionatorio.

In secondo luogo, con riferimento al divieto di riesportazione dei beni vietati verso la Russia (cd. **clausola “no Russia”**), oltre all'inserimento di nuovi prodotti listati¹, gli operatori UE che esportano tali beni in paesi terzi dovranno dotarsi – dal 26 dicembre 2024 – di meccanismi di *due diligence* atti a identificare e minimizzare i rischi di riesportazione degli stessi verso la Russia. Inoltre, gli operatori dell'UE che concedono in licenza o trasferiscono *know-how* industriale connesso ai prodotti comuni ad alta priorità a controparti commerciali di paesi terzi dovranno ora prevedere disposizioni contrattuali che assicurino che tale *know-how* non venga utilizzato relativamente a tali prodotti destinati al mercato russo o per un uso in Russia. Sono previste deroghe temporali per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.

¹ All. XL del Reg. UE 833/2014



Settore finanziario – è fatto divieto per le entità UE che operano al di fuori del territorio russo di connettersi al servizio di trasmissione di messaggistica finanziaria sviluppato dalla Banca centrale russa (“*System for transfer of financial messages-SPFS*”) o a sistemi equivalenti. Inoltre, agli operatori dell’UE è vietato effettuare transazioni con specifiche entità listate che utilizzano SPFS fuori dalla Russia. Infine, sono previste restrizioni nei confronti di istituti creditizi e finanziari e operatori di criptovalute stabiliti al di fuori dell’UE coinvolti in transazioni a supporto dell’industria della difesa russa quali l’esportazione, la fornitura, la vendita, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni bellici o tecnologie sensibili, armi e munizioni.

Trasporti – Sono adottate misure mirate nei confronti di specifici vettori marittimi listati² (All. XLII del Reg. 833/2014) per i quali viene fatto divieto di effettuare determinate operazioni (tra le quali accesso ai porti e alle chiuse UE nonché una serie di servizi connessi al trasporto marittimo). Inoltre, per quanto riguarda il trasporto aereo, è stato ampliato il **divieto di atterraggio, decollo e sorvolo** nel territorio dell’UE, ora applicato anche ad aeromobili utilizzati per **voli non di linea**, con obbligo di comunicare dettagli sulla proprietà dell’aeromobile e sui passeggeri. Sempre in tema di trasporto, con finalità anti-elusiva, sono state estese le restrizioni sul **trasporto su strada**, includendo il divieto di operare nel territorio dell’UE, anche in transito, da parte di vettori posseduti per il 25% o oltre da persone fisiche o giuridiche russe.

Restrizioni all’import-export – È stata ampliata la lista dei **beni vietati all’import** dalla Russia (All. XXI) includendo l’olio. Con riferimento ai divieti all’import di **diamanti**, è stata rinviata l’entrata in vigore del divieto riguardante i diamanti montati su prodotti di gioielleria a data che sarà decisa dal Consiglio, sulla base delle decisioni che prenderà il G7 in materia.

Con riferimento ai **divieti di esportazione**, è integrata la lista dei beni vietati che contribuiscono al rafforzamento delle capacità industriali russe (All. XXIII), includendo, tra gli altri, taluni prodotti del settore della plastica, minerali di manganese e componenti elettrici. Inoltre, tra i beni vietati che contribuiscono al potenziamento tecnologico del settore della

² Tra essi risultano navi impiegate per il trasporto di equipaggiamento militare in Russia, di grano confiscato all’Ucraina e di componenti o impiegate per il trasbordo di GNL. Tali misure hanno, inoltre, come obiettivo la flotta “ombra” russa che aggira i limiti fissati dall’UE e dalla *Price Cap Coalition*, attraverso spedizioni in violazione degli standard internazionali.



difesa e della sicurezza russi (All. VII), sono incluse alcune tipologie di macchine utensili e di veicoli “fuoristrada”.

Sono aggiunte ulteriori **nuove entità all'elenco** delle società e/o organismi associati al complesso militare-industriale russo, **che figura nell'All. IV** del Reg. UE 833/2014 (e successive modifiche), ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza in Russia. Nell'elenco, oltre ad entità russe, sono incluse società di Paesi terzi, tra i quali Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali e nell'approvvigionamento di beni sensibili utilizzati, ad esempio, nella produzione di droni o nella fornitura di materiale bellico nelle operazioni militari russe.

Prestazione di servizi “infragruppo” – È prorogata dal 20 giugno 2024 al **30 settembre 2024** la cd. “deroga infragruppo” che consente la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o la messa a disposizione dei servizi e dei software listati a favore di entità stabilite in Russia di proprietà o sotto il controllo di società UE.

Misure a tutela degli operatori UE in relazione ad azioni del governo russo – Il nuovo pacchetto introduce misure che consentono agli operatori dell'UE di adire presso le corti competenti degli Stati membri UE per richiedere eventuali risarcimenti nel caso in cui siano colpiti da azioni o provvedimenti lesivi da parte russa. Da un lato, le imprese europee potranno ricorrere alle corti competenti degli Stati membri UE per chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto di azioni di esproprio e/o di nazionalizzazione degli assets. Dall'altro, le imprese europee potranno agire per chiedere il risarcimento di danni subiti a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi relativamente a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata condizionata dalle misure restrittive contro la Russia.

Altre misure – In considerazione delle interferenze della Russia nei processi democratici nell'UE, anche attraverso campagne di disinformazione, i partiti e le fondazioni politiche, le organizzazioni non governative, compresi i *think tank*, o operatori nel settore della comunicazione mediatica dell'UE **non potranno accettare donazioni** o finanziamenti di qualsiasi tipo dal governo russo, da entità di proprietà pubblica russa o da entità stabilite al di fuori dell'UE possedute direttamente o indirettamente da soggetti russi.

È, inoltre, previsto il divieto, per gli uffici competenti in materia di proprietà intellettuale nell'UE, di accettare richieste di **registrazione di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale** da parte di individui o entità russi.



Infine, nel **listing soggettivo** (individuato ai sensi del Regolamento UE n. 269/2014 e successive modifiche), sono **aggiunti 69 individui e 47 entità**, per un totale di circa 2300 soggetti designati.

Sanzioni Bielorussia – Sempre in chiave anti-elusione ed in considerazione del sostegno fornito nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, la UE ha varato, il 29 giugno scorso, un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia³, che prevede un quasi totale allineamento alle sanzioni applicate contro la Russia fino al quattordicesimo pacchetto (includendo, dunque, tra gli altri, analoghi divieti di esportazione di beni e servizi, restrizioni all'import, limitazioni al trasporto delle merci, divieto di riesportazione con clausola “*no Belarus*”, misure di tutela per gli operatori dell'UE ecc.).

³ [Regolamento \(UE\) 2024/1865](#)